II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1756 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2017

recante abrogazione del regolamento (UE) n. 1013/2010 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'adeguamento della capacità di pesca era disciplinato dal capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ([2]). Il regolamento (UE) n. 1013/2010 della Commissione ([3]) ha stabilito le modalità d'applicazione di tale capitolo con riguardo ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce, al controllo delle entrate e delle uscite, alla raccolta di dati, allo scambio di informazioni e alla relazione annuale.

(2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e l'adeguamento e la gestione della capacità di pesca sono attualmente disciplinati dalla parte IV del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, i limiti di capacità di pesca degli Stati membri sono ora stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le norme relative alle relazioni annuali che devono essere trasmesse dagli Stati membri, le norme sulla gestione delle entrate nelle flotte nazionali e delle uscite dalle medesime nonché le norme in materia di raccolta e scambio di dati sono ora stabilite rispettivamente all'articolo 22, all'articolo 23 e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3) Di conseguenza, le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1013/2010 sono sostituite da quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno sopprimere dal quadro giuridico in cui si applica tale articolo tutte le disposizioni obsolete previste dal regolamento (UE) n. 1013/2010.

(5) Il regolamento (UE) n. 1013/2010 dovrebbe pertanto essere abrogato con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

([1]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
([2]) Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).
([3]) Regolamento (UE) n. 1013/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1013/2010 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER